



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

ALLEGATO 2 - I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

INDICE

1	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001]	5
1.1	Malversazione a danno dello Stato	5
1.2	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	5
1.3	Truffa in danno dello Stato	6
1.4	Frode Informatica ai danni dello Stato	6
1.5	Concussione	7
1.6	Corruzione	7
2	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [art. 24-bis D.lgs. 231/2001]	9
2.1	Falsità in un documento informatico	10
2.2	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.....	10
2.3	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	11
2.4	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico.....	12
2.5	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	12
2.6	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	13
2.7	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	13
2.8	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità.....	13
2.9	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	14
2.10	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	14
2.11	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	15
3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [art. 24-ter D.lgs. 231/2001]	15
3.1	Associazione per delinquere.....	15
3.2	Associazione di tipo mafioso	16
3.3	Scambio elettorale politico-mafioso	17
3.4	Sequestro di persona a scopo di estorsione	17
3.5	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	17
3.6	Delitti in tema di armi e di esplosivi	18
4	REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [art. 25-bis D.lgs. 231/2001].....	18
4.1	Reati legati alla gestione di valori	18
4.2	Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento	20
5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [art. 25-bis 1. D.lgs. 231/2001]	21
5.1	Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali	22

5.2	Frodi commerciali.....	22
5.3	Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari	23
5.4	Usurpazione dei titoli di proprietà industriale.....	23
6	REATI SOCIETARI [art. 25-ter D.lgs. 231/2001]	24
6.1	False comunicazioni sociali.....	24
6.2	Impedito controllo.....	26
6.3	Reati sul Capitale	27
6.4	Illecita influenza sull'assemblea.....	28
6.5	Aggiotaggio	28
6.6	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	29
6.7	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	30
7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [art. 25-quater D.lgs. 231/2001].....	30
8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]	32
9	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001].....	32
10	REATI DI ABUSO DI MERCATO [art. 25-sexies D.lgs. 231/2001]	33
10.1	Abuso di informazioni privilegiate	34
10.2	Manipolazione del mercato	35
11	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [art. 25-septies D.lgs. 231/2001]	36
12	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA [art. 25-octies D.lgs. 231/2001]	37
12.1	Ricettazione.....	37
12.2	Riciclaggio	37
12.3	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	38
13	VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [art. 25-novies D.lgs. 231/2001]	38
14	REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [art. 25-decies D.lgs. 231/2001]	41
15	REATI AMBIENTALI [art. 25-undecies D.lgs. 231/2001].....	42
15.1	Reati inerenti alle specie e ai siti protetti	42
15.2	Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).....	42
15.3	Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)	47
15.4	Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549) .	49
15.5	Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).....	50
16	REATI TRANSNAZIONALI [art. 10 L. 146/2006]	50

16.1	Associazione per delinquere.....	51
16.2	Associazione di tipo mafioso	51
16.3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.....	51
16.4	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	52
16.5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	52
16.6	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ..	52
16.7	Favoreggiamento personale	53
PRINCIPALI SANZIONI		54

I REATI E GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione da parte di soggetti funzionalmente legati all'Ente, rivestano essi posizione apicale ovvero siano sottoposti all'altrui controllo e vigilanza, determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente medesimo ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE [ARTT. 24 E 25 D.LGS. 231/2001]

1.1 Malversazione a danno dello Stato

Il reato di malversazione a danno dello Stato consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalle Comunità Europee per la realizzazione di opere ed attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati.

L'ipotesi criminosa si caratterizza pertanto per l'ottenimento di finanziamenti pubblici in modo lecito e per il successivo utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

Art. 316-bis. c.p. "Malversazione a danno dello Stato"

Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Con riferimento al reato di malversazione a danno dello Stato, occorre chiarire che, con la formula "contributi, sovvenzioni o finanziamenti", il legislatore ha voluto intendere ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati mentre con il riferimento ad opere o attività di pubblico interesse sembra che il legislatore si sia voluto riferire non tanto alla natura dell'opera o dell'attività in sé e per sé considerata quanto piuttosto allo scopo perseguito dall'ente erogante.

1.2 Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

I reati di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato si caratterizzano per l'ottenimento illecito di erogazioni da parte dello Stato, delle Comunità Europee o di altri enti pubblici.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, i reati in questione sono rivolti a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

Art. 640-bis c.p.– "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 316-ter.c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di

dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

1.3 Truffa in danno dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di truffa assume rilievo soltanto nel caso in cui il soggetto passivo degli artifici e raggiri che caratterizzano la relativa condotta sia lo Stato o altro Ente pubblico.

Art. 640 c.p. "Truffa"

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

1.4 Frode Informatica ai danni dello Stato

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 231/2001, la fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per "sistema informatico" deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità ed le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Art. 640-ter c.p.- "Frode informatica"

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

1.5 Concussione

Il reato di concussione si caratterizza per l'utilizzo indebito da parte del funzionario pubblico dei propri poteri al fine di costringere o indurre il soggetto passivo a riconoscere al funzionario un vantaggio di natura economica o personale.

Si ha abuso dei poteri nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Art. 317 c.p. "Concussione"

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

1.6 Corruzione

Il reato di corruzione consiste in un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo un compenso che non gli è dovuto per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (corruzione propria) ovvero conforme a tali doveri (corruzione impropria).

La corruzione si manifesta, pertanto, quando le parti essendo in posizione paritaria fra di loro pongono in essere un vero e proprio accordo diversamente dalla concussione che invece presuppone lo sfruttamento da parte del funzionario della propria posizione di superiorità alla quale corrisponde nel privato una situazione di soggezione.

Per tale ragione sia il corrotto che il corruttore subiscono le pene, secondo quanto di seguito specificato, diversamente dal reato di concussione ove il solo pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) è punito.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione **propria**), che da un atto d'ufficio (c.d. **impropria**). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. **antecedente**) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. **sussequente**).

Le fattispecie di corruzione rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 sono le seguenti:

art. 318 – **Corruzione per un atto d'ufficio**

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una

retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad un anno.

art. 319 – *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni

Ai sensi dell'art. 319 bis c.p. ("Circostanze aggravanti"), la pena è aumentata se il fatto di cui alla disposizione precedente ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

art. 319-ter – *Corruzione in atti giudiziari*

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. ("Pene per il corruttore"), le pene stabilite dalla precedenti disposizioni, in relazione alle fattispecie degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

art. 320 – *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

Le disposizioni di cui all'art. 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato; le disposizioni di cui all'art. 319, ai sensi dello stesso art. 320 c.p., si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio. In entrambi i casi la pena è ridotta in misura non superiore a un terzo.

Tale norma – che secondo parte della dottrina descrive una figura di reato autonoma – estende l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 319 cod. pen. ad ogni incaricato di un pubblico servizio (anche se non riveste la qualità di pubblico impiegato), nonché delle disposizioni di cui all'art. 318 cod. pen. all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

art. 322 – *Istigazione alla corruzione*

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità

indicate nell'art. 318.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

La norma in esame punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio.

art. 322-bis – Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Ai fini dell'applicazione dei reati sopra elencati, ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di pubblico servizio vanno equiparati, in forza del disposto di cui all'art 322-bis ("Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri") del codice penale, i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI [ART. 24-BIS D.LGS. 231/2001]

A far data dal 5 aprile 2008, la Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica ha esteso, con l'introduzione dell'articolo 24-bis nel D.Lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di "criminalità informatica".

Rispetto al reato di Frode Informatica (art. 640-ter c.p.) già contemplato dal Decreto (art. 24) e che presuppone che il reato assume rilievo solo se realizzato in danno della P.A., i nuovi reati estendono la responsabilità degli enti anche quando questi siano commessi nei confronti di privati, se realizzati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 24-bis sono i seguenti:

- art. 491-bis – *Falsità in un documento informatico pubblico o privato*;
- art. 615-ter – *Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico*;
- art. 615-quater – *Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici*;
- art. 615-quinquies – *Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico*;
- art. 617-quater – *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 617-quinquies – *Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*;
- art. 635-bis – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici*;
- art. 635-ter – *Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità*;
- art. 635-quater – *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici*;
- art. 635-quinquies – *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*;
- art. 640-quinquies – *frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*.

Di seguito si evidenzia quanto previsto negli articoli sopra menzionati.

2.1 Falsità in un documento informatico

[...] Se alcuna delle falsità previste nel presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La norma, di portata generale, estende le sanzioni previste per le falsità degli atti pubblici e privati, alle falsità riguardanti, rispettivamente, un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche¹.

Tra i reati richiamati dall'art. 491 bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

La condotta illecita può quindi concretizzarsi nell'alterazione di dati contenuti su Hard Disk e di documenti elettronici (file), pubblici o privati, con finalità probatoria (tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo: accettazioni contrattuali, disposizioni bancarie, documenti di word di vario genere, e-mail contenenti informazioni rilevanti, file di log, algoritmo della firma elettronica, ecc..).

2.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la

¹ Si rammenta al riguardo che, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (cfr.art. 1, lettera p) del D. Lgs. n. 82/2005), il documento informatico è "la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti", ma:

- se non è sottoscritto con una firma elettronica (art. 1, lettera q), non può avere alcuna efficacia probatoria, ma può al limite, a discrezione del Giudice, soddisfare il requisito legale della forma scritta (art. 20, c. 1 bis);
- anche quando sia firmato con una firma elettronica "semplice" (cioè non qualificata) può non avere efficacia probatoria (il giudice dovrà infatti tener conto, per attribuire tale efficacia, delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immutabilità del documento informatico);
- il documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (al pari della scrittura privata), fa cioè piena prova, fino a querela di falso, se colui contro il quale è prodotto ne riconosce la sottoscrizione

pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

La norma in esame punisce l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico altrui, protetto da misure di sicurezza interne al medesimo, siano esse di tipo hardware o software, al fine di acquisire informazioni riservate commerciali o industriali.

La condotta illecita può concretizzarsi sia in un'attività di "introduzione" che di "permanenza" abusiva nel sistema informatico o telematico del proprietario del medesimo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato in questione, ad esempio, contrasta il fenomeno dei c.d. "hackers", e cioè di quei soggetti che si introducono nei sistemi informatici altrui, attraverso le reti telematiche, aggirando le protezioni elettroniche create dai proprietari di tali sistemi per tutelarsi dagli accessi indesiderati.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema aziendale o di terzi, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato,, attraverso:

- utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- inserimento nel PC di un collega mediante l'individuazione di falle nella sicurezza dei PC;
- promozione del proprio utente ad amministratore mediante l'uso di SW di hacking;
- accesso a siti web mediante inserimento di opportune stringhe di caratteri;
- accessi a siti web utilizzando cookies;
- accessi a siti web mediante il superamento della capacità della memoria RAM;
- accesso a sistemi informatici utilizzando virus inseriti in e-mail.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

2.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617quater.

La norma in esame, tutelando la riservatezza dei codici di accesso, punisce la condotta di chi si procura illecitamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei per accedere ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza.

Tra le condotte illecite tipizzate dalla norma rientrano anche le attività di diffusione, comunicazione o consegna a terzi

dei predetti codici idonei all'accesso, nonché di comunicazione di indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

La norma sanziona solo le condotte prodromiche e preparatorie all'accesso abusivo al sistema informatico o telematico.

2.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico e telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

La norma in esame sanziona quelle condotte abusive che si sostanziano nella diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

L'ipotesi tipica è quella di creazione dei c.d. "virus", che diffondendosi e riproducendosi minano la funzionalità dei sistemi ove riescano ad introdursi e più precisamente il reato potrebbe essere commesso attraverso l'utilizzo scorretto della posta elettronica tramite la quale è possibile inviare in allegato dei file "nocivi" (virus) o un link per il suo download, finalizzato alla distruzione di dati/informazioni di enti concorrenti, pubblici o privati.

2.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

La condotta punita dalla norma consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni (via Internet o attraverso qualsiasi altra rete) relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware).

L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle ovvero con l'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema

informatico o telematico.

2.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'Art. 617-quater.

La norma in esame punisce la condotta di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, posta in essere al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legge.

2.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635² ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui .

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di una società concorrente, al fine di alterare o cancellare informazioni e dati di quest'ultima (quali ad esempio quelli relativi al bilancio o alle quote di mercato), ad esempio con sistemi operativi distribuiti su live CD in modo da bypassare le regole di sicurezza e catturare dati sul disco fisso, ovvero con virus inseriti nelle e-mail, mediante l'installazione di software di hacking, l'inserimento di opportune stringhe di caratteri, ecc.;

2.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,

² Art. 635 - Danneggiamento

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

- 1) con violenza alla persona o con minaccia;
- 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti previsti dagli artt. 330, 331 e 333;
- 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico all'esercizio di un culto, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;
- 4) sopra opere destinate all'irrigazione;
- 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento”.
- 6)

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma punisce le condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Il reato potrebbe essere commesso attraverso l'intrusione fraudolenta nel sistema informatico della Pubblica Amministrazione al fine di alterare o cancellare informazioni o dati concernenti, ad esempio, l'esito dei controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza, dichiarazioni fiscali, ecc...

2.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le condotte di danneggiamento di cui all'art. 635 bis c.p. aventi ad oggetto il funzionamento di un sistema informatico, tra cui rientrano quella di "rendere in tutto od in parte inservibile" il sistema informatico e quella di averne "ostacolato gravemente" il funzionamento.

Il riferimento al fatto che il danneggiamento punito possa essere commesso anche attraverso "l'introduzione o la trasmissione di dati" dimostra l'attenzione del Legislatore alla punizione delle condotte che si concretizzano nella diffusione di virus informatici.

2.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

La norma in questione punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si

realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli “eventi” aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Il reato è aggravato, tra gli altri casi, se commesso da un soggetto che abusa della sua qualità di operatore del sistema informatico o telematico.

E’ da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615 ter c.p..

2.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La norma in esame punisce la frode informatica commessa esclusivamente dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica ovvero fornisce altri servizi connessi con quest’ultimo, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale ex D.Lgs. 82/2005.

3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA [ART. 24-TER D.LGS. 231/2001]

La Legge del 15 luglio 2009 n.94 ha introdotto i seguenti delitti di criminalità organizzata:

- art. 416 c.p. – *Associazione per delinquere generica*;
- art. 416, co. 6 c.p. – *Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in tema di schiavitù e di tratta di persone*;
- art. 416-bis c.p. – *Associazione di tipo mafioso*;
- art. 416-ter c.p. – *Scambio elettorale politico-mafioso*;
- art. 630 c.p. – *Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*;
- Art. 74, DPR 309/90 – *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*;
- Art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p. – *Delitti in tema di armi e di esplosivi*;

Tra gli articoli richiamati³, in particolare si evidenziano i seguenti.

3.1 Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scórrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600⁴, 601⁵ e 602⁶, si applica la reclusione da

³ Gli articoli 416 e 416 bis del c.p. e l’articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309 erano già richiamati tra i reati transnazionali (si veda oltre).

cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione.

3.2 Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

L'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) si distingue dalla associazione per delinquere generica per il fatto che coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, oppure - anche non mediante la commissione di delitti, ma pur sempre con l'uso del metodo mafioso - per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare

⁴ riduzione o al mantenimento in schiavitù (art.600 c.p.)

⁵ tratta e commercio di schiavi (art.601 c.p.)

⁶ acquisto e alienazione di schiavi (art.602 c.p.)

profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

3.3 Scambio elettorale politico-mafioso

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

3.4 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo..

3.5 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di

reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

3.6 Delitti in tema di armi e di esplosivi

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

I delitti in tema di armi e di esplosivi sono fattispecie previste dalle leggi speciali vigenti in materia (in particolare dalla L. n. 110/1975 e dalla L. n. 895/1967), che puniscono le condotte di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto abusivo di esplosivi, di armi da guerra e di armi comuni da sparo.

4 REATI CONNESSI ALLA FALSIFICAZIONE DI VALORI E DI SEGNI DI RICONOSCIMENTO [ART. 25-BIS D.LGS. 231/2001]

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – *Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;*
- art. 454 – *Alterazione di monete;*
- art. 455 – *Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;*
- art. 457 – *Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;*
- art. 459 – *Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;*
- art. 460 – *Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;*
- art. 461 – *Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.*
- art. 464 – *Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;*
- art. 473 – *Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.*
- art. 474 – *Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

4.1 Reati legati alla gestione di valori

Art. 453 “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire un milione a sei milioni:

1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 "Alterazione di monete".

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 455 "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede".

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire due milioni.

Art. 459 c.p. "Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire seicentomila a due milioni.

Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire duecentomila a un milione.

Art. 464 c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati".

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

1. contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma;
2. alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
3. introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
 - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
 - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
 - la spendita e la messa in circolazione, invece, sono rispettivamente integrate dall'utilizzare come mezzo di pagamento o dal far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;
4. acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
 - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
 - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato, i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"). Le condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 cod. pen., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della Società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della Società.

4.2 Reati legati alla gestione di segni di riconoscimento

Art. 473 c.p. "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

La norma punisce le condotte di chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di

prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione⁷.

Integrano la contraffazione le ipotesi consistenti nella riproduzione identica o nell'imitazione degli elementi essenziali del segno identificativo, in modo tale che ad una prima percezione possa apparire autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi dall'impresa che è titolare, licenziataria o cessionaria del marchio registrato. Secondo la giurisprudenza è tutelato anche il marchio non ancora registrato, per il quale sia già stata presentata la relativa domanda, in quanto essa lo rende formalmente conoscibile. E' richiesto il dolo, che potrebbe sussistere anche qualora il soggetto agente, pur non essendo certo dell'esistenza di altrui registrazioni (o domande di registrazione), possa dubitarne e ciononostante non proceda a verifiche.

Il secondo comma sanziona le condotte di contraffazione, nonché di uso da parte di chi non ha partecipato alla falsificazione, di brevetti, disegni e modelli industriali altrui⁸. Anche questa disposizione intende contrastare i falsi materiali che, nella fattispecie, potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli. La violazione dei diritti di esclusivo sfruttamento economico del brevetto è invece sanzionata dall'art. 517-ter c.p..

Art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi"

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il bene giuridico tutelato dalle ultime due fattispecie di reato è comunemente individuato nella fede pubblica e, più precisamente, nell'interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato. Queste norme sono dunque volte a sanzionare l'ampio ventaglio di condotte che intercorrono tra la contraffazione o alterazione dei marchi o segni distintivi registrati ovvero delle invenzioni industriali, opere dell'ingegno, modelli e disegni assoggettati a brevetti, fino alla commercializzazione dei prodotti con segni falsi.

5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO [ART. 25-BIS 1. D.LGS. 231/2001]

la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in

⁷ Per "fare uso" dei marchi falsi dovrebbero intendersi condotte residuali, quali ad esempio apposizione su propri prodotti di marchi falsificati da terzi. Si deve trattare cioè di condotte diverse sia dalla messa in circolazione di prodotti recanti marchi falsi previste nell'art. 474 c.p., sia dalle condotte più propriamente realizzative della contraffazione, quale ad esempio la riproduzione del marchio altrui nelle comunicazioni pubblicitarie, nella corrispondenza commerciale, nei siti internet, ecc..

⁸ Il Codice della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30/2005), all'art. 2 recita: "La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori."

materia di energia", in un più ampio quadro di iniziative di rilancio dell'economia e di tutela del "Made in Italy", dei consumatori e della concorrenza, oltre a modificare l'articolo 25-bis, ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 25-bis.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" portando nell'ambito della responsabilità da reato degli Enti numerose norme penali, alcune delle quali dalla stessa legge emanate o riformulate.

I reati in oggetto prevedono la sanzionabilità della Società per i delitti contro l'industria e il commercio dei seguenti articoli del codice penale:

- art. 513 – *Turbata libertà dell'industria o del commercio*;
- art. 513-bis – *Illecita concorrenza con minaccia o violenza*;
- art. 514 – *Frodi contro le industrie nazionali*;
- art. 515 – *Frode nell'esercizio del commercio*;
- art. 517 – *Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*;
- art. 516 – *Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*;
- art. 517-quater – *Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*.
- art. 517-ter – *Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*;

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

5.1 Reati contro il libero svolgimento delle attività industriali e commerciali

Art. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio"

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza"

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

5.2 Frodi commerciali

Art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali"

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

L'illecito, sempre che non sussistano gli estremi della truffa, consiste nella consegna all'acquirente da parte di chi esercita un'attività commerciale di una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita.

Art. 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

E' sufficiente che i segni distintivi, anche in relazione alle altre circostanze del caso concreto (prezzi dei prodotti, loro caratteristiche, modalità della vendita) possano ingenerare nel comune consumatore confusione con i prodotti affini (ma diversi per origine, provenienza o qualità) contrassegnati dal marchio genuino.

La norma tutela l'onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.. In essa ricadono casi quali la contraffazione e l'utilizzo di marchi non registrati, l'uso di recipienti o di confezioni con marchi originali, ma contenenti prodotti diversi, l'uso da parte del legittimo titolare del proprio marchio per contraddistinguere prodotti con standard qualitativi diversi da quelli originariamente contrassegnati dal marchio (il caso non ricorre se la produzione sia commissionata ad altra azienda, ma il committente controlli il rispetto delle proprie specifiche qualitative).

5.3 Reati aventi ad oggetto sostanze alimentari/prodotti agroalimentari

Art. 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine"

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517-quater. C.p. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

5.4 Usurpazione dei titoli di proprietà industriale

Art. 517-ter c.p.: "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale"

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà

industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il reato consta di due diverse fattispecie. La prima, perseguibile a querela, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Qualora sussista la falsificazione dei marchi o un'altra delle condotte previste dagli artt. 473 e 474 c.p., l'usurpatore potrebbe rispondere anche di tali reati. La seconda fattispecie concerne la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale. Se le merci sono contraddistinte da segni falsificati si applica anche l'art. 474, comma 2, c.p..

6 REATI SOCIETARI [ART. 25-TER D.LGS. 231/2001]

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo 25-ter del Decreto è stato introdotto dal D.Lgs. 61/2002, che ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa, (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Nella descrizione che segue non si è tenuto conto del delitto di cui all'art. 2624 cod. civ. in tema di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione", in quanto reato proprio delle società di revisione e soggetto a recente riordino⁹.

6.1 False comunicazioni sociali

Art. 2621 c.c.: "False comunicazioni sociali"

⁹ Il Decreto Legislativo n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ha abrogato, a decorrere dal 7 aprile 2010, l'art. 2624 del codice civile, concernente il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, sostituendolo con la nuova fattispecie prevista dall'art. 27 del D. Lgs. stesso.

Poiché l'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, che richiama l'art. 2624 del codice civile, non è stato conseguentemente modificato sostituendo il richiamo alla norma abrogata con quello alla nuova disposizione, si pongono seri dubbi sulla permanente configurabilità della responsabilità degli enti per le condotte in questione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti in bilanci, relazioni o comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall'ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo “qualitativo”, inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2622 c.c.: “False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o creditori”

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un

danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Il danno patrimoniale subito dai soci e dai creditori rappresenta l'elemento di distinzione tra la contravvenzione di cui all'art. 2621 cod. civ. ed i delitti di cui all'art. 2622 cod. civ.: è questo l'evento che deve conseguire alla condotta menzognera.

Il reato in esame rientra tra i cc.dd. reati di danno e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, a soci o a creditori a seguito della esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero a seguito dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

6.2 Impedito controllo

Art. 2625 c.c.: "Impedito controllo"

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €¹⁰.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 cod. civ., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

6.3 Reati sul Capitale

Art. 2626 c.c.: "Indebita restituzione dei conferimenti"

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Art. 2627 c.c.: "Illegale ripartizione di utili e riserve"

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Art. 2628 c.c.: "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante"

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

¹⁰ L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. Tale reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. dal D. Lgs. n. 39/2010, che ha riordinato la disciplina della revisione legale dei conti, ed è ora punito ai sensi dell'art. 29 di tale decreto, in vigore dal 7 aprile 2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico.

I casi ed i limiti per l'acquisto di azioni proprie da parte della società, cui si riferisce l'art. 2628 c.c., sono stabiliti dal Codice Civile e dalla legislazione sugli emittenti.

Il Codice Civile disciplina altresì i limiti temporali e contenutistici per l'acquisto di azioni proprie da parte dei Consiglieri a ciò delegati.

Art. 2629 c.c.: "Operazioni in pregiudizio dei creditori"

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Art. 2632 c.c.: "Formazione fittizia del capitale"

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Art. 2633 c.c.: "Indebita ripartizione dei beni sociali"

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

6.4 Illecita influenza sull'assemblea

Art. 2636 c.c.: "Illecita influenza sull'assemblea"

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

6.5 Aggiotaggio

Art. 2637 c.c.: "Aggiotaggio"

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena

della reclusione da uno a cinque anni.

La prima condotta vietata dalla norma è quella della divulgazione, ossia della comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero; la seconda è invece integrata dal compimento di operazioni simulate. Da ultimo, la condotta criminosa può consistere nella predisposizione di artifici di vario genere purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

La norma è diretta sia ad evitare operazioni scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, sia a conservare la stabilità patrimoniale delle società bancarie.

6.6 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Art. 2638 c.c.: "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza"

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege*) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
 - a) espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
 - b) occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;

- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza.

La norma non specifica quali siano le "autorità pubbliche di vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, Uic ...). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

6.7 Omessa comunicazione del conflitto di interessi

Art. 2629-bis c.c.: "Omessa comunicazione del conflitto di interessi"

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO [ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001]

I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25-quater del D. Lgs 231/2001: "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"

1) *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

- b) *se il delitto e' punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*
- 2) *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*
- 3) *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*
- 4) *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.*

Per effetto del richiamo operato dal comma 1 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs 231/2001 assume rilevanza prevalentemente la fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano nell'articolo 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico):

Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Tra le altre fattispecie astrattamente configurabili si rilevano, inoltre, quelle rubricate sotto la dizione di "assistenza" (quali ad esempio: articolo 270-ter c.p. - assistenza agli associati; articolo 307 c.p. - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata; articolo 418 c.p. - assistenza agli associati - associazione mafiosa) nei quali la condotta di reato si traduce in un sostegno logistico o nella messa a disposizione di rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 del nuovo articolo 25-quater del D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:

Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999 (art. 2)

- 1) *Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*
- a) *un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;*
- b) *ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*
- 2) *<omissis>*
- 3) *Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*

4) *Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

5) *<omissis>*

Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività finanziaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI [ART. 25-QUATER.1. D.Lgs. 231/2001]

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile", ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. "25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". Il reato in esame punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mentesi, intendendosi come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

La ratio della norma è ravvisabile nella volontà del legislatore di sanzionare enti (ed in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate.

9 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE [ART. 25-QUINQUES D.Lgs. 231/2001]

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-quinques che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", ha modificato l'art. 25-quinques del d.lgs 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

I delitti sanzionati sono:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.);

- prostituzione minorile (art. 600-*bis* commi 1 e 2 cod. pen.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* cod. pen.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* cod. pen.);
- tratta di persone (art. 601 cod. pen.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 cod. pen.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* cod. pen.).

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione; chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni; chiunque sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico; chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

Per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia ipotesi in cui l’ente può trarre beneficio dall’illecito. È il caso, ad esempio, della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

A titolo puramente esemplificativo è opportuno richiamare alcuni strumenti di prevenzione che la società o ente potrà predisporre per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. In particolare, la società o l’ente potrà:

- introdurre uno specifico divieto nel codice etico in tema di pornografia minorile;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”;
- dedicare particolare attenzione nella valutazioni di possibili partnership commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche richiamate al punto precedente;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto della peculiare gravità delle violazioni di cui ai punti precedenti.

Quanto invece ai reati connessi alla schiavitù, oltre a ricordare che tali ipotesi di reato si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza la fattispecie illecita, ma anche a chi consapevolmente agevola anche solo finanziariamente la medesima condotta, è anche qui opportuno prevedere specifiche misure di prevenzione.

La condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migranti e la tratta degli schiavi. Allo scopo di prevenire la commissione di tali reati la società o l’ente potrà:

- prevedere, nel codice etico, uno specifico impegno a rispettare ed a far rispettare ai propri fornitori la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile ed a quanto disposto dalla legge in tema di salute e sicurezza;
- diversificare i punti di controllo all’interno della struttura aziendale preposta all’assunzione e gestione del personale, nei casi in cui le singole società o enti individuino aree a più alto rischio reato (in questi casi indicatori di rischio potrebbero essere l’età, la nazionalità, il costo della manodopera, ecc.);
- richiedere e verificare che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di:
 - tutela del lavoro minorile e delle donne;
 - condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
 - diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza.

10.1 Abuso di informazioni privilegiate

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Abuso di informazioni privilegiate

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;*
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a.*

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* "primari").

Nel dettaglio, sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di "Manipolazione del mercato", successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le *"operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi"*, nonché le *"negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento"*.

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva *Market Abuse* – è stato ampliato l'ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l'*insider* da reato, ovverosia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un'ulteriore modifica della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, risiede nell'introduzione della fattispecie dell'*insider trading* c.d. "secondario": la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading*, *tipping*, *tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un'informazione privilegiata senza che

essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un'attività lavorativa, professione o ufficio.

Ai sensi dell'art. 181, TUF, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

Più in particolare, per informazione di "carattere preciso" si intende un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ed esistenza. Il requisito della precisione è funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere qualificata da verità o verosimiglianza.

Per informazione che, "se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari", si intende *"un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento"* (art. 181, comma 4, TUF). Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (sent. n. 382, 1-14 dicembre 2004) che ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, *"strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario "fisiologicamente" soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni"*.

10.2 Manipolazione del mercato

Art. 184 D. lgs. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte, poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate;
- compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso *internet* ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

11 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME [ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001]

L'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente prevede:

- 1) *In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.*
- 2) *Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

L'art. 589 c.p. (Omicidio colposo) espressamente prevede:

- 1) *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*
- 2) *Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*
- 3) *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici".*

L'art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) stabilisce:

- 1) *Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.*
- 2) *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duecentoquarantamila a un milione duecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire seicentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 3) *Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione duecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione duecentomila a due milioni quattrocentomila.*
- 4) *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

- 5) *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale*".

12 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA [ART. 25-OCTIES D.LGS. 231/2001]

Il Decreto Legislativo 231 del 16 novembre 2007 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-octies che espressamente prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il medesimo Decreto legislativo 231 del 16 novembre 2007 espressamente abroga, all'art. 64, comma I, lett. f) i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.

In forza di tale intervento legislativo i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita non rilevano più, ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001, solo se realizzati transnazionalmente, ma rendono l'ente responsabile anche se commessi sul solo territorio dello Stato italiano.

12.1 Ricettazione

Art. 648 c.p.: "Ricettazione"

1. *Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

2. *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

3. *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

12.2 Riciclaggio

Art. 648-bis c.p.: "Riciclaggio"

1. *Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.*

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato;
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: dato che "operazioni" è concetto di genere, non suscettibile di particolari limitazioni, il riciclaggio deve ritenersi, nella sostanza, un reato a forma libera.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

La clausola di riserva "*fuori dai casi di concorso*" è stata introdotta per rispettare il *ne bis in idem*: il successivo impiego del provento illecito rappresenta una naturale prosecuzione, quasi un perfezionamento della medesima condotta criminosa e dunque un *post factum* non punibile ai sensi dell'art. 648-bis cod. pen.. La dottrina ha osservato come l'attuale impunità dell'autore o partecipe nel reato presupposto si risolva spesso in una sorta di privilegio in confronto ai soggetti responsabili di riciclaggio e comportamenti nella prassi una mancata applicazione della norma.

Il reato in esame si realizza qualora la Società sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio a livello transnazionale;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà;
- adempimenti antiriciclaggio;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti finanziari.

12.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Art. 648-ter c.p.: " Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

La sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio alla fattispecie in esame: sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche o finanziarie che non sia, appunto, un modo con cui il denaro sporco viene riciclato.

13 VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE [ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001]

La norma contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d'autore (e, in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio:

- la diffusione senza averne diritto, di copie di opere dell'ingegno protette attraverso l'immissione su reti telematiche;
- la duplicazione abusiva e la diffusione nel territorio dello Stato di programmi informatici senza la preventiva comunicazione alla SIAE;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione e diffusione di opere dell'ingegno (letterarie, cinematografiche, musicali, scientifiche, didattiche, ecc..).

Sono previste sanzioni pecuniarie sino ad un massimo di € 774.500 ed interdittive fino ad 1 anno.

Art. 171 l. n. 633/1941¹¹

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; [...]

La pena è la reclusione fino ad un anno o la multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte,

¹¹ Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione

un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione,

importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

14 REATI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA [ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001]

Art. 377-bis c.p.: "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni

Il reato può configurarsi, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello nazionale.

15 REATI AMBIENTALI [ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001]

15.1 Reati inerenti alle specie e ai siti protetti

Art. 727-bis c.p.: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta e' punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta e' punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV (“Specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Art. 733-bis c.p.: “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, e' punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

15.2 Reati previsti dal Testo Unico sull'Ambiente (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Art. 137: “Sanzioni penali” (in merito alla Parte Terza del Testo Unico sull'Ambiente “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”)

1. omissis

2. Quando le condotte descritte al comma 1¹² riguardano gli scarichi di acque reflue industriali¹³ contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5¹⁴ e 3/A¹⁵ dell'Allegato 5 alla parte

¹² Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro

¹³ qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

¹⁴ Arsenico, Cadmio, Cromo totale e esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi fosforiti, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. omissis

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. omissis

7. omissis

8. omissis

9. omissis

10. omissis

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 ("Scarichi sul suolo") e 104 ("Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee") è punito con l'arresto sino a tre anni.

12. omissis

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. omissis

Art. 256: "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata"

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208¹⁶, 209¹⁷, 210¹⁸, 211¹⁹, 212²⁰, 214²¹, 215²² e 216²³ è punito:

¹⁵ Cadmio, Mercurio, Esaclorocicloesano (HCH), DDT, Pentaclorofenolo (PCP), Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, Esaclorobenzene (HCB), Esaclorobutadiene (HCB), Cloroformio, Tetracloruro di carbonio (TETRA), dicloroetano (EDC), Tricloroetilene (TRI), Triclorobenzene (TCB), Percloroetilene (PER)

¹⁶ art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti"

¹⁷ art. 209 "Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale"

¹⁸ art. 210 "Autorizzazioni in ipotesi particolari" (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

¹⁹ art. 211 "Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione"

²⁰ art. 212 "Albo nazionale gestori ambientali"

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. omissis

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del complice al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 ("Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi"), effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)²⁴, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. omissis.

7. omissis

8. omissis

9. omissis

Art. 257: "Bonifica dei siti"

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 ("Procedure operative ed amministrative" per la Bonifica di siti contaminati) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242²⁵, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille

²¹ art. 214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate"

²² art. 215 "Autosmaltimento"

²³ art. 216 "Operazioni di recupero"

²⁴ Art. 227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto" Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) omissis

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

²⁵ " L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire.

euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. omissis

4. omissis

Art. 258: "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari"

1. omissis

2. omissis

3. omissis

4. omissis. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale²⁶ a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto

Art. 259: "Traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26²⁷ del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259 ("relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio"), o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II ("LISTA VERDE DI RIFIUTI") del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. omissis

Art. 260: "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. omissis

4. omissis

Art. 260-bis: "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti"

1. omissis

2. omissis

3. omissis

La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1"

²⁶ art. 483 cp "Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico" 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

²⁷ Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o; b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o; c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o; d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o; e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o; f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

4. omissis

5. omissis

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p.²⁸ a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. omissis. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 ("Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative") e 482 ("Falsità materiale commessa dal privato")²⁹ del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. omissis

9-bis. omissis

9-ter. omissis

Art. 279: "Sanzioni" (in merito alla Parte Quinta del Testo Unico sull'Ambiente "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera")

1. omissis

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V³⁰ alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 ("Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività") o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. omissis

4. omissis

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa

6. omissis

²⁸ vedi nota 25

²⁹ Art. 477 c.p. "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Art. 482 c.p. "Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo"

³⁰ Allegati alla Parte Quinta:

- ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni
- ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione
- ALLEGATO III - Emissioni di composti organici volati
- ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche liquide

7. omissis

15.3 Reati in materia di commercio internazionale di animali in via di estinzione (L. 7 febbraio 1992, n. 150)

Art. 1.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. *In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.*

3. omissis

Art. 2.

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno ,chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio

del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento(CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. omissis

4. omissis

5. omissis

Articolo 3 bis.

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazione in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III ("Della falsità in atti") del Codice Penale.

2. omissis

Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157 (2), è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. omissis

3. omissis

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da

lire quindici milioni a lire duecento milioni

5. *omissis*

6. *omissis*

15.4 Reati in materia di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente (L. 28 dicembre 1993, n. 549)

Art.3: “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A (“Sostanze lesive dell'ozono stratosferico”)³¹ allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B (“Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge”)³², allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritaria correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.*

³¹ Sostanze lesive dell'ozono stratosferico.

- Gruppo I: Idrocarburi completamente alogenati contenenti fluoro e cloro (clorofluorocarburi, CFC);
- Gruppo II: Idrocarburi completamente alogenati contenenti anche bromo (halons);
- Gruppo III: tricloroetano;
- Gruppo IV: tetracloruro di carbonio.

³² Sostanze sottoposte al particolare regime di controllo previsto dalla legge.

- cloruro di metile;
- bromuro di metile;
- idrocarburi parzialmente alogenati della serie HCFC e HBFC.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

15.5 Reati in materia di inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)

Art.8: "Inquinamento doloso"

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4³³ sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravita' quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessita' sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art.8: "Inquinamento colposo"

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonche' i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravita', alla qualita' delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3. Omissis.

16 REATI TRANSNAZIONALI [ART. 10 L. 146/2006]

Con la Legge 146/2006, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale³⁴.

³³ Art. 4. Divieti - 1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, e' vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalita', versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), o causare lo sversamento di dette sostanze.

³⁴ L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3,

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 cod. pen..) o mafiosa (art. 416-bis cod. pen.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.);
- favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen..).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

16.1 Associazione per delinquere

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

16.2 Associazione di tipo mafioso

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

16.3 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

Art. 291-*quater* del DPR 23 gennaio 1973, n. 43: “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”. *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. e 6. abrogati

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

16.4 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 3 “Delitti di criminalità organizzata”.

16.5 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998. n. 286.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
 - b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*
 - c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.*
- c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).

16.6 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Per la descrizione del reato si veda quanto precedentemente delineato nel capitolo 14 “reati in materia di dichiarazioni all'autorità giudiziaria”.

16.7 Favoreggiamento personale

Art. 378 c.p.: “Favoreggiamento personale”

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La norma punisce la condotta di chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione – e fuori dei casi di concorso nel medesimo – aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovverosia nel silenzio, nella reticenza, nel rifiuto di fornire notizie.

PRINCIPALI SANZIONI

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dal D.Lgs. 58/98 - parte V, titolo I-bis, capo II)	Art. 25-sexies	da	400	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	1000							
Aggiotaggio (art. 2637 CC)	Art. 25-ter	da	400	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	1000							
Concussione (art 317 CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Corruzione in atti giudiziari con ingiusta condanna alla reclusione (artt. 319-ter, co. 2, 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Corruzione per un atto d'ufficio /istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis CP)	Art. 25	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	200							
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis CP + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis CP)	Art. 25	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti contro l'industria e il commercio (artt. 513-bis e 514 CP)	Art. 25-bis.1	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601 e 602 CP)	Art. 25- quiquies	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2 e 600- quiquies CP)	Art. 25- quiquies	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600- quater CP)	Art. 25- quiquies	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	700							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione<10 anni)	Art. 25- quater	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto- Reclusione>=10 anni)	Art. 25- quater	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter, 630 CP e delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 309/90)	Art. 24-ter	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416 escluso comma 6 e 407, comma 2, lettera a), numero 5 CP)	Art. 24-ter	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓
		a	500							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 615-quater e 615-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓
		a	300							
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 491-bis e 640-quinquies CP)	Art. 24-bis	da	100	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171, co. 1, lett. a-bis), e co. 3, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171- octies L. n. 633/1941)	Art. 25-novies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Discarica abusiva per rifiuti pericolosi (Art. 256, comma 3/2, D.lgs. 152/2006)	Art. 25- undecies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	300							
False comunicazioni sociali (Contravvenzione ex art. 2621 CC)	Art. 25-ter	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	300							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto ex art. 2622 CC, co. 1)	Art. 25-ter	da	300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	660							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto-Società quotate ex art. 2622 CC, co. 3)	Art. 25-ter	da	400	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 CP)	Art. 25-bis	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 CP)	Art. 25-bis	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	200							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 464, co. 1 CP)	Art. 25-bis	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	533							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 473 e 474 CP)	Art. 25-bis	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	500							
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Contravvenzione ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	260							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Falsità nelle relazioni e comunicazioni delle Soc. di Revisione (Delitto ex art. 2624 CC)	Art. 25-ter	da	400	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	800							
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 CC)	Art. 25-ter	da	200	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	360							
Frode informatica (art. 640-ter CP)	Art. 24	da	100	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 CC)	Art. 25-ter	da	300	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	660							
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 CC)	Art. 25-ter	da	200	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	360							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Contravvenzione ex art. 2627 CC)	Art. 25-ter	da	200	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	260							
Impedito controllo (art. 2625 CC)	Art. 25-ter	da	200	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	360							
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato (art. 316-ter CP)	Art. 24	da	100	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 CC)	Art. 25-ter	da	200	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	360							
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 CC)	Art. 25-ter	da	150	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	330							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis CP)	Art. 25- novies	da	100	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	500							
Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 CP)	Art. 25- septies	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	250							
Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-bis CP)	Art. 24	da	100	✕	✕	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis CC)	Art. 25-ter	da	400	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	1000							
Omicidio colposo (art. 589 CP)	Art. 25- septies	da	250	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 CC)	Art. 25-ter	da	300	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	660							
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 CC)	Art. 25-ter	da	400	✕	✕	✕	✕	✕	✕	✓
		a	800							
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis CP)	Art. 25- quater.1	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis CP, 291-quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990)	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co.3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis e 378 CP	Art. 10 L. 16.3.2006 n. 146	da	100	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
		a	500							
Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25-octies	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	1000							
Traffico illecito di rifiuti anche radioattivi - attività organizzata (artt. 648, 648 bis e 648 ter CP)	Art. 25- undecies	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		a	800							

Reato	Riferimento artt. D.Lgs. 231/01	Sanzione Pecuniaria ⁱ		Sanzione Interdittiva ⁱⁱ					Pubblicazione Sentenza su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente ⁱⁱⁱ	Confisca del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti ^{iv}
		Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività ^v	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi		
Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n°1 CP)	Art. 24	da	100	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis CP)	Art. 24	da	100	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
		a	600							

ⁱ Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

ⁱⁱ Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

iii La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

iv Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

v L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.